

## **RELAZIONE IN MERITO ALLE MODIFICHE APPROVATE NEL COMITATO DEI DELEGATI DELLO SCORSO NOVEMBRE**

Nel corso del semestre 2009 appena trascorso, il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Legislativa - recependo ed approfondendo i temi indicati nel documento di indirizzo presentato dalla precedente Commissione Legislativa a conclusione del suo mandato - hanno predisposto le proposte di modifica statutarie e regolamentari di seguito indicate, approvate nel comitato dei delegati tenutosi alla fine di Novembre 2009, di cui si illustrano i principali effetti.

### **1) Modifica all'art. 14 dello Statuto: validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza.**

Consiste nell'integrare la disciplina statutaria con la previsione di nuove modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione, consentendo che le stesse possano svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza. Tale previsione trova fondamento nel codice civile che, recependo gli orientamenti della giurisprudenza in linea con l'evoluzione tecnologica, permette la partecipazione alle riunioni mediante videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, rimettendone ai singoli statuti la specifica previsione, nel rispetto dell'identificazione dei partecipanti e della loro effettiva partecipazione alla discussione ed alla votazione.

Le motivazioni e gli effetti della modifica possono agevolmente valutarsi sia in termini di agilità e snellezza dei processi decisionali, che in termini di economia dei costi di gestione, consentendo tale modalità un notevole contenimento delle spese.

### **2) Modifiche all'art. 2, comma 1 e all'art. 34, commi 5 e 6 del Regolamento di Previdenza: innalzamento graduale dell'età anagrafica (da 65 a 67 anni) per l'accesso alla pensione di vecchiaia retributiva e facoltà di accedere a 65 anni alla pensione contributiva in *pro rata*.**

La modifica in oggetto si concreta nell'innalzamento da 65 a 67 anni dell'età richiesta per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia retributiva. Tale passaggio è effettuato con gradualità dal 2010 al 2013, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta. A partire dal 1°1.2010, comunque, gli iscritti che vorranno andare in pensione a 65 anni potranno accedere ad un trattamento liquidato con il calcolo contributivo nel rispetto del principio del *pro rata*.

Le motivazioni sono con tutta evidenza da ricondurre alla necessità di assicurare la sostenibilità futura dell'Ente, attraverso una leva fino ad oggi non utilizzata nel nostro sistema. Tale leva tiene conto degli andamenti demografici e delle maggiori aspettative di vita della popolazione e proprio per questo si pone in linea con l'evoluzione previdenziale in generale e con l'andamento della libera professione in particolare, atteso che il professionista tende a prolungare sempre più la propria attività.

Deve poi rilevarsi che l'innalzamento dell'età pensionabile pone il peso del provvedimento non solo sui giovani iscritti, ma anche su coloro che sono più vicini alla pensione, che in questo modo vengono coinvolti nel processo di riforma volto ad assicurare l'equilibrio di gestione dell'Ente nel medio e lungo periodo.

Gli effetti sono da rintracciare nel sistema previdenziale che ne deriva, nell'ambito del quale sarà possibile comunque continuare a garantire, seppure al compimento dei 67 anni, un trattamento di vecchiaia calcolato con formula retributiva, con ulteriori possibilità per chi invece non intenda attendere tale età.

Lo schema sotto riportato illustra le possibilità offerte dal sistema con l'approvazione della modifica in discussione (tenendo per il momento fuori le previsioni regolamentari relative alla pensione contributiva ex art. 33).

**Pensione retributiva:** 67 anni di età (a regime nel 2013)  
+  
anzianità contributiva richiesta dagli artt. 2 e 34 del Reg. Prev. (32 anni nel 2010 e 35 anni a regime nel 2015)

**Pensione di vecchiaia contributiva con *pro rata*:** 65 anni di età  
+  
anzianità contributiva richiesta dagli artt. 2 e 34 del Reg. Prev. (32 anni nel 2010 e 35 anni a regime nel 2015)

**Pensione di anzianità contributiva con *pro rata*:** 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica  
(oltre alle ipotesi di accesso a detto trattamento con gli abbattimenti connessi all'età anagrafica e all'anzianità contributiva)

### **3) Modifiche all'art. 33, commi 1 e 1bis del Regolamento di Previdenza: opzione pensione contributiva in presenza di morosità**

La modifica riguarda coloro che al compimento del 65° anno di età, pur vantando un periodo iscrittivo di 32 o più anni (anzianità utile ex artt. 2 e 34), non abbiano provveduto al pagamento integrale della relativa contribuzione. Fermo rimanendo il recupero anche coattivo da parte dell'Ente della contribuzione non prescritta, la proposta in discussione introduce la possibilità per tali soggetti di ottenere in via definitiva la liquidazione della pensione calcolata con il sistema contributivo sulla base dei soli contributi regolari. Laddove successivamente intervenga il pagamento o il recupero della contribuzione mancante, il trattamento sarà riliquidato sempre con calcolo contributivo a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'intervenuto versamento.

Sempre in relazione all'art. 33 viene, altresì, abbassata da 10 a 5 anni l'anzianità contributiva utile per la liquidazione della pensione.

Le motivazioni sono da individuare nella necessità di garantire un trattamento di vecchiaia anche nelle ipotesi di irregolarità nel versamento della contribuzione, offrendo l'opportunità al

pensionando di accedere in via definitiva ad un trattamento contributivo, pur non escludendo tale opportunità l'obbligo di versare la contribuzione non prescritta, che verrà comunque recuperata dall'Ente. Dal punto di vista della certezza dei rapporti assicurativi, tale modifica consente la cristallizzazione con il sistema contributivo di molte posizioni che altrimenti rimarrebbero aperte e prive di tutela.

Per quanto attiene, invece, all'abbassamento dell'anzianità contributiva da 10 a 5 anni, la stessa risponde ad un criterio di effettività della tutela previdenziale, limitando le ipotesi in cui la contribuzione rimane improduttiva. Peraltro, in coerenza con l'opportunità sopra descritta per le ipotesi di morosità, si ritiene che la sussistenza dell'anzianità contributiva minima richiesta (effettivo versamento per almeno cinque anni) debba dar luogo alla liquidazione della pensione contributiva pur in presenza di eventuali morosità sulle ulteriori annualità, di cui verrà in ogni caso posto in essere il recupero.

Gli effetti della modifica possono essere così illustrati:

<b>Pensione contributiva in presenza di morosità ex art. 33, comma 1:</b>	65 anni di età
	+
	almeno 5 anni di anzianità contributiva

<b>Pensione contributiva in presenza di morosità ex art. 33, comma 1bis:</b>	65 anni di età
	+
	periodo assicurativo pari ad almeno 32 anni nel 2010 (35 anni a regime nel 2015) non coperto integralmente dalla corrispondente contribuzione, ma con almeno cinque anni di versamenti.

#### **4) Modifiche all'art. 18, comma 6 del Regolamento di Previdenza: agevolazione dell'accesso alla pensione indiretta in regime di totalizzazione**

La modifica consiste nel rendere più agevole l'accesso alla pensione indiretta in regime di totalizzazione: la normativa che disciplina tale ultimo istituto, infatti, riconosce anche in favore dei superstiti la facoltà di ottenere la totalizzazione dei diversi periodi assicurativi, rinviando però alla disciplina dell'ultima gestione di appartenenza la concreta regolamentazione della fattispecie. Il nostro Regolamento di Previdenza richiede per il riconoscimento della pensione indiretta l'attualità dell'iscrizione del *de cuius* al momento del decesso e la continuità dell'iscrizione per un decennio o per il minore periodo indicato nelle norme ulteriormente richiamate.

Le motivazioni e gli effetti della modifica sono da ricondurre alla necessità di non vanificare la disciplina della totalizzazione con l'applicazione dei requisiti richiesti per la pensione indiretta in via ordinaria: la proposta, infatti, mira ad escludere tali requisiti (attualità e continuità dell'iscrizione), dando rilievo esclusivamente al periodo iscrivibile valido da totalizzare ai fini di un unico trattamento.

**5) Modifiche agli artt. 6, comma 7 e 7, comma 6, del Regolamento sulla Contribuzione: comunicazioni obbligatorie alla Cassa mediante l'inserimento dei dati reddituali nel Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate.**

La modifica in esame è volta a sostituire l'attuale modalità di inoltro delle comunicazioni reddituali (modello 17 *online*) con l'inserimento dei dati reddituali nel Modello Unico Persone Fisiche, permettendo anche il pagamento dei contributi previdenziali tramite il modello F24.

Le motivazioni e gli effetti della modifica sono di immediata comprensione: la modalità di acquisizione diretta permetterà, infatti, di realizzare una notevole semplificazione dei procedimenti dichiarativi e contributivi, riducendo altresì in maniera significativa i costi sostenuti dall'Amministrazione per organizzare i controlli reddituali, con l'ulteriore vantaggio per i geometri di poter compensare i pagamenti previdenziali con eventuali crediti tributari.

**6) Modifiche all'art. 44, comma 2 del Regolamento sulla Contribuzione: riduzione delle sanzioni e rateizzazione**

La modifica si concreta in una ulteriore riduzione delle sanzioni per le ipotesi di pagamento entro 60 giorni dall'accertamento fiscale delle somme dovute per contributi ed interessi oppure adesione entro 60 giorni all'accertamento compiuto dalla Cassa. Il vigente Regolamento prevede una riduzione della sanzione del 25% che, con la presente modifica, verrebbe aumentata al 50%. Sarà consentita, inoltre, detta riduzione anche nell'ipotesi di pagamento rateale.

Le motivazioni e gli effetti della modifica possono individuarsi nell'esigenza di rendere più agevoli e definitivi gli accertamenti sulle violazioni compiute dagli iscritti, consentendo di definire in tempi brevi le posizioni assicurativo-contributive, senza necessità di ulteriori attività amministrative.

**Il Delegato Cassa**

**Geom. Sebastiano STRANO**